

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08104/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2021, proposto da

Giorgia Muraro, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Miatto, Giovanni Schembri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Sandona', Alessandro Doria non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della Scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 1497, di data 9 giugno 2021 (e pubblicato in pari data), con il quale è stata “approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020, n. 783, per la classe di

- concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI per la Regione Veneto”;
- della graduatoria relativa alla classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI per la Regione Veneto, allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 1497, di data 9 giugno 2021 (e pubblicato in pari data);
 - del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 8338, di data 10 maggio 2021 (e pubblicato in pari data), con il quale sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta per la classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI;
 - degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, allegati al provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 8338, di data 10 maggio 2021 (e pubblicato in pari data) nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
 - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
 - di tutti i verbali della Commissione di valutazione della classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali, relativi all'attribuzione, all'elaborato della Dott.ssa Giorgia Muraro, di un punteggio non sufficiente di 51,40/80;
 - del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 510, di data 23 aprile 2020 (e relativi allegati), con il quale è stata bandita una “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;
 - del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 639, di data 27 maggio 2020, avente ad oggetto: “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto

comune e di sostegno. Rinvio termini delle istanze di partecipazione”;

- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 783, di data 8 luglio 2020 (e relativi allegati), con il quale è stata rettificata la “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”;

- dell'avviso del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della Scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 0018117, di data 9 ottobre 2020 (e pubblicato in pari data), con il quale sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti/commissari presentati tramite Polis;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 2587, di data 15 ottobre 2020, con il quale sono stati dettati i criteri per la composizione o l'integrazione delle commissioni di concorso;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 3058, di data 4 novembre 2020, con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 174, di data 28 gennaio 2021, con il quale è stata rettificata la costituzione della Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 506, di data 1° marzo 2021, con il quale è stata rettificata la costituzione della Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020

per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- della “scheda di valutazione compito” relativa alla classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali;

- di ogni altro atto a connesso, conseguente o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le articolate censure formulate dalla ricorrente richiedono un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio (soprattutto con riguardo alle prospettate questioni di legittimità costituzionale) e che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, atteso che:

- la previsione, con riguardo alla prova scritta, di una soglia di sbarramento appare compatibile con la natura selettiva della procedura cui la ricorrente ha partecipato e con il principio meritocratico che deve presiedere all'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.);

- le altre censure formulate dalla parte ricorrente in ordine alla costituzione della Commissione sono dirette alla caducazione dell'intera procedura, con la conseguenza che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in sede cautelare, l'interesse della ricorrente appare necessariamente recessivo rispetto a quello

pubblico al completamento della procedura de qua;

Considerato, altresì, che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 4673/2021 Reg. prov. cau., pubblicata in data 8 settembre 2021 ed emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma – Sez. III Bis, nell'ambito del giudizio n. 8104/2021 R.G.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.